

ANGELA MARIA PUNZI NICOLÒ

## DINAMICHE INTERNE E PROIEZIONI ESTERNE DEI FENOMENI ASSOCIATIVI NELLA CHIESA

1. Premesse. — 2. Le associazioni di fedeli nel CIC vigente. Il problema della personalità giuridica. — 3. Dinamiche interne. L'adesione e l'esclusione degli associati. Il ruolo dell'autorità ecclesiastica. La formazione della volontà nell'ente associativo. — 4. Proiezioni esterne. La rappresentanza delle associazioni e dei comitati. Spunti problematici e soluzioni giurisprudenziali. Rilievi critici.

### 1. *Premesse.*

« Magis magisque crescit consociationum numerus, immo et varietas », così la Pontificia Commissione per la revisione del *Codex* motivava, quasi quindici anni or sono, gli interventi — certo rilevantissimi — operati sui nuovi canoni, in materia di associazioni (1).

Una nuova tendenza ecclesiale, dunque, una disciplina codiciale profondamente rinnovata e, in certi casi, nuova del tutto, una realtà giuridica di antichissima tradizione e, insieme, di recenti connotati legislativi: non ci si può meravigliare se la scienza canonistica mette, in questi ultimi anni, fra gli argomenti oggetto del massimo interesse proprio la materia delle associazioni.

Una tale constatazione, che credo possa essere generalmente condivisa, rende tutt'altro che semplice il compito di svolgere qualche riflessione sul fatto associativo nell'ordinamento canonico e di condurre, per di più, tale riflessione sul duplice binario dello strutturarsi degli enti associativi al loro interno e del loro proiettarsi verso relazioni con altri soggetti, sia dell'universo canonistico che non compresi in questo.

---

(1) PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema canonum libri II « De populo Dei »*, Città del Vaticano 1977, Praenotanda, n. 5.

Nella consapevolezza che un tentativo di tal genere è comunque destinato ad essere molto incompleto, mi ripropongo di affrontare la ricca tematica, nascente dalla attuale disciplina delle associazioni di fedeli, solo per spunti problematici, ponendo interrogativi, piuttosto che fornendo soluzioni.

Pur tuttavia, non si possono trascurare, preliminarmente, alcuni cenni di indole generale, che tocchino, cioè, le associazioni canoniche nel loro *proprium quid*, prima ancora che nel loro dinamico atteggiarsi concreto. Nel far questo, devo immediatamente dar conto di una esclusione; non si accennerà, in questa sede, alla tematica degli istituti di vita consacrata, che pure — come è mia ferma convinzione — vanno riportati, almeno nella fase genetica, alle dinamiche associative della Chiesa.

## 2. *Le associazioni di fedeli nel CIC vigente.*

Le innovazioni del *codex* del 1983 in materia di enti hanno seguito, per certi aspetti, una linea opposta a quella che lo stesso codice ha adottato per le persone fisiche. Per queste, le norme vigenti dimostrano, infatti, un preciso intento unificatore: al di sopra e prima delle differenziazioni ministeriali, degli *status*, si pone la radicale uguaglianza ontologica dei battezzati, prima di essere laico, chierico, religioso, la persona fisica, *in Ecclesia*, è *christifidelis*.

Tutt'altra tendenza si manifesta nei canoni del Libro I *de personis iuridicis*, come nelle norme del Libro II *de christifidelium consociationibus*. Qui, la vigente normativa tende a distinguere, a creare tipologie nuove, a identificare categorie (apparentemente) ben differenziate: tre tipi di enti personificati (*personae morales*, *personae iuridicae publicae*, *personae iuridicae privatae*), due tipi di *consociationes fidelium*, pubbliche e private (e di queste ultime, a loro volta, alcune riconosciute come soggetti-persone giuridiche, altre non riconosciute).

Ora, io credo che nell'accingersi a fare qualche cenno sulle associazioni, sia necessario, proprio *in limine*, affermare la fondamentale unitarietà del fenomeno. Tutte le associazioni, infatti, sorgono su una base comune: lo *ius nativum sese consociandi*, proprio di ogni battezzato, che — in quanto scaturente da un sacramento — si inserisce (si deve inserire) armonicamente e quindi efficacemente nella *communio* ecclesiale. Parlo di *ius nativum* e non di diritto naturale, non per escludere la « naturalità » del diritto di associazione, ma per

sottolineare che qui si tratta di un concetto più impegnativo e totalmente teologico-canonistico. Non è il diritto di associarsi liberamente, di cui è titolare ogni uomo *iure naturali*, che viene trasposto o innalzato nell'ordinamento canonico, ma è una realtà diversa che nasce da un sacramento (*iure baptismi*) che ha come ambito di svolgimento la compagine ecclesiale e come « statuto fondamentale » la *communio* <sup>(2)</sup>.

Se dunque questa è la prospettiva in cui collocare tale diritto fondamentale, allora la *debita relatio* con la gerarchia, ripetutamente richiesta nelle norme, non è un requisito supplementare, potenzialmente limitativo delle facoltà del singolo, e non è neppure un tramite funzionale, necessario per rendere la norma-principio concretamente realizzabile. Ma è piuttosto la dimensione naturale e ineliminabile in cui l'impulso associativo, come del resto altri interessi umani, vive nella Chiesa <sup>(3)</sup>.

Su questa base comune si innestano, come è evidente, molteplici elementi di differenziazione, sia sul piano soggettivo (che tocca le scelte dei fedeli e della gerarchia), sia sul piano oggettivo (le qualificazioni e in definitiva la volontà dell'ordinamento).

Per il primo aspetto, le differenziazioni possono scaturire dalla libertà, che è una caratteristica intrinseca, individuante degli enti associativi (che sono, appunto, enti di libertà). Derivante dalla libertà dei fedeli e, in certi casi, da quella della gerarchia, è la scelta dei fini dell'associazione, da cui discenderanno conseguenze fondamentali per la vita e la stessa natura dell'ente.

Si connette invece all'autonomia dei soggetti associati (autonomia che va correttamente individuata non come mera autonomia privata, ma come autonomia ecclesiale) la redazione e quindi il contenuto degli statuti, che stabiliranno le norme di funzionamento dell'ente e il suo concreto modo di esistere. Infine, contribuiscono a caratterizzare e quindi a diversificare le associazioni, reali situazioni di opportunità, che finiranno per determinare effettivamente il « dove » e il « come » l'ente svolgerà la sua opera. E per questo aspetto, un

---

<sup>(2)</sup> A. DEL PORTILLO, *Ius associationis et associationes fidelium iuxta Concilii Vaticani II doctrinam*, in *Ius can.*, 8, 1968, pp. 5-28. Cfr. anche J. BEYER, *La communio comme critère des droits fondamentaux*, in *I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società*, Fribourg-Milano, 1981, p. 79 ss.

<sup>(3)</sup> A.M. PUNZI NICOLÒ, *Gli enti nell'ordinamento canonico*, Padova, 1983, p. 92.

ruolo di spicco, ancora una volta, è proprio dell'autorità della Chiesa.

Ma anche l'ordinamento, lo si è anticipato, pone sue partizioni e sue qualifiche formali e ordina secondo suoi propri schemi di politica legislativa la realtà multiforme delle associazioni. La prima di queste distinzioni, che non riguarda però solo gli enti a base associativa, ma si pone come generale e (apparentemente) fondamentale, è quella tra enti riconosciuti come persona giuridica e gli enti che non rivestono tale qualifica.

Per quanto, in sé, ricca di conseguenze giuridiche relevantissime, questa distinzione — a mio parere — va relativizzata, ridimensionata e, soprattutto, riportata alle sue radici funzionali, distaccandosi da ogni « mistica della persona giuridica », che — superatissima ormai nella cultura giuridica secolare — alligna ancora in certe prospettive canonistiche, e in talune interpretazioni giurisprudenziali.

Per quanto riguarda le associazioni, è indubbio che ogni associazione, riconosciuta o meno che sia, appartiene ad un medesimo tipo contrattuale, quello — appunto — del contratto di associazione. Da questa constatazione la giurisprudenza italiana si è mossa, per prendere coscienza, in modo sempre più convinto (già a partire dagli anni settanta), che da tale identità doveva discendere una uniformità di disciplina giuridica. E' largamente maggioritaria ormai, nella esperienza giuridica italiana (ma è una evoluzione teorica, basata su profonde ragioni di equità, suscettibile di essere esportata in altri universi giuridici, non escluso quello canonistico), la convinzione che alle associazioni non riconosciute è direttamente, o estensivamente, applicabile ogni norma legislativamente formulata per le associazioni riconosciute, purché — come è ovvio — non presupponga il riconoscimento della personalità giuridica <sup>(4)</sup>. Se infatti la protezione accordata dal *codex* alle associazioni riconosciute non è logicamente connessa con la personalità giuridica, ma attiene alla disciplina del tipo contrattuale associazione (e non si potrebbe negarlo, data la dichiarata radice « fondamentale » del diritto di associazione) essa va applicata anche alle associazioni non riconosciute, ad integrazione di quelli che il codice civile italiano chiama « accordi degli associati » e il can. 299 *privata pactio*.

(4) Trib. Milano, 10 aprile 1972; Cass. 16 febbraio 1979, n. 1022; App. Torino 10 febbraio 1983. In dottrina, F. GALGANO, *Le associazioni, le fondazioni, i comitati*, Padova, 1987, pp. 65 ss.

In effetti, la condizione giuridica in cui le *christifidelium consociationes* versano, a norma delle disposizioni del Libro II, è solo in parte rigidamente coerente con il concetto astratto di persona giuridica (can. 310). In linea di principio, infatti, dire che un'associazione o — più in generale — una organizzazione collettiva è persona giuridica, equivale a dire che essa è un soggetto di diritto a sé stante, distinto dalle persone dei membri. Il dire, per contro, che un'associazione non è persona giuridica dovrebbe significare, sempre in linea di principio, che essa non è un autonomo soggetto di diritto e si risolve nella pluralità dei suoi membri: i beni dell'associazione dovrebbero essere beni appartenenti in comunione ai suoi membri, i dirigenti dell'associazione dovrebbero essere mandatari dei singoli membri, le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione dovrebbero essere obbligazioni dei singoli membri, dell'adempimento delle quali ciascuno di essi dovrebbe essere chiamato a rispondere (5).

Ma così non è: la condizione giuridica delle associazioni non riconosciute va, per molti aspetti (non certo per tutti), parificata a quella delle associazioni personificate, e anche alle prime compete, come alle seconde, la qualità di soggetti di diritto distinti dalle persone dei membri.

Mi sembra infatti da ribadire quanto da tempo viene sottolineato da non pochi studiosi, che hanno rivolto la loro attenzione agli elementi costitutivi di fondo dei gruppi organizzati operanti nella Chiesa, a prescindere dalla loro qualificazione formale. Ed in particolare si deve mettere in rilievo che gli elementi del soggetto collettivo che il diritto canonico chiama persona giuridica, sono così configurati: *a*) la presenza di un gruppo umano, portatore, nella Chiesa, di interessi e di situazioni giuridiche; *b*) la considerazione speciale e globale che l'ordinamento compie del gruppo stesso, giungendo a sussumerlo, in certi casi, in una unità (antropomorficamente descritta come persona) che rappresenta la formulazione sintetica di una serie di regolamenti che danno al gruppo una posizione di particolare rilievo, proprio in quanto unitariamente considerato (6).

In altri casi, invece, questa considerazione sintetica è meno intensa e l'ordinamento lascia che il gruppo, centro di interessi e di attività, esprima la sua fondamentale unitarietà attraverso congegni e

(5) F. GALGANO, *Le associazioni*, cit., p. 88.

(6) A.M. PUNZI NICOLÒ, *Gli enti nell'ordinamento canonico*, cit., p. 55.

meccanismi giuridici più vari e articolati, meno immediatamente palesi ed efficaci.

Ma si può sempre constatare che il sentire collettivo non respinge affatto, solo per questo, tali gruppi nel limbo dei non-soggetti. Ci si deve invece limitare a prendere atto che, in tali casi, il diritto oggettivo opera una formalizzazione meno accentuata e meno astratta, ma che il gruppo non cessa di esistere e di atteggiarsi come centro di imputazione di situazioni giuridiche (7).

L'altra fondamentale partizione che viene posta dal vigente *codex* costituisce, effettivamente, una innovazione, forse una delle maggiori innovazioni di diritto positivo in materia di enti. Mi riferisco alla distinzione tra associazioni pubbliche e associazioni private, che è delineata dalle Norme comuni del Titolo V del Libro II. Qui indubbiamente non si tratta di qualificazioni formali, frutto di astratte teorizzazioni, ma di una precisa disciplina, che vuole concretamente distinguere e regolare diversamente fenomeni che si assumono effettivamente distinti. E tuttavia, se la legislazione va nel senso della distinzione, nulla impedisce alla dottrina di evidenziare, anche qui, il momento, se non unificante, almeno comune di questi enti. Se infatti sarebbe irrealista negare la differenza effettiva di disciplina tra le associazioni pubbliche e quelle private (e prescindendo del tutto, in questa sede, da un'analisi della congruità della partizione pubblico-privato in diritto canonico), l'esame puntuale della normativa del *codex* in questa materia ci mette di fronte non alla netta separazione di due ambiti ben distinti (associazioni pubbliche e private), ma all'indicazione di diverse gradazioni di ecclesiasticità, intendendo con questo termine una particolare « canonicità » che, in sé, è sempre indotta da una certa relazione con gerarchia, e soprattutto con il fine generale dell'ordinamento e che quindi non è, né potrebbe essere, di stampo privatistico (8). Si rinviene infatti, nel panorama degli

---

(7) M. CONDORELLI, *Destinazione di patrimoni e soggettività giuridica nel diritto canonico. Contributo allo studio degli enti non personificati*, Milano, 1964.

(8) L'uso del termine ecclesiasticità che si adotta nel testo richiede forse qualche precisazione. Esso, infatti, non va fatto coincidere con « ecclesialità », nel senso di pertinenza al « mistero » e ai « ministeri » della Chiesa. Nella ecclesialità non ci possono essere gradazioni, un ente o è consono e congruente al fine dell'ordinamento canonico o non lo è. Ed in questo senso è ecclesiale tanto l'associazione privata di fedeli non riconosciuta, quanto la *consociatio publica*.

Non tutti gli enti, invece (non tutte le associazioni canoniche, nel nostro caso), sono ugualmente rappresentativi *all'esterno* dell'atteggiarsi concreto dei carismi e

enti associativi, una scala decrescente di coinvolgimento nell'ufficialità, nel passare dalle associazioni pubbliche di fedeli (tutte persone giuridiche e abilitate al compito impegnativo di *in nomine Ecclesiae agere*), alle associazioni private riconosciute come persone giuridiche (soggetti che si pongono come distinti dai loro consociati e a cui l'autorità — nel concedere la personalità giuridica — ha dato atto di un fine congruente con la missione della Chiesa), alle associazioni non personificate (il cui funzionamento segue meccanismi più complessi e in cui la presenza dei consociati rimane, in qualche modo, più visibile), fino a chiudere la serie con i comitati, figura non prevista dal *codex*, ma ben esistente nell'esperienza concreta, che si potrebbero identificare mediante la caratteristica di non porsi come — potenzialmente — perpetui e neppure durevoli, ma di prefiggersi uno scopo, esaurito il quale, l'ente stesso non ha più ragion d'essere.

Un'ultima categoria di enti potrebbe chiudere questa elencazione, avvertendo però che si collocano per molti aspetti in una posizione anomala e che non sono neppure omogenei tra loro. Alludo a quegli enti ecclesiastici, che non sono *personae iuridicae in Ecclesia*, ma che hanno chiesto e ottenuto la personalità nell'ordinamento dello Stato. Va detto subito che queste associazioni possono essere (almeno) di due tipi: enti che sono, canonisticamente, *consociationes fidelium*, ma che non hanno le caratteristiche per essere civilmente riconosciuti come enti ecclesiastici, mentre possono essere persone giuridiche di diritto comune (è la situazione delle associazioni private di fedeli per il diritto concordatario italiano) ed enti i cui fondatori e aderenti non hanno ritenuto di inserirsi in una tipologia associativa canonistica ed hanno direttamente adito l'ordinamento civile per il riconoscimento. È chiaro che, sopra tutto per questo secondo gruppo, ci si deve chiedere quale sia la spia della canonicità di tali associazioni, o, in altri termini, della loro identità cristiana. Laddove ci sia stata una presentazione degli statuti all'autorità ecclesiastica, mi-

---

dell'apostolato dei fedeli o della loro relazione con l'autorità. Questo dato risulta molto chiaro se si considerano le realtà entificate dell'ordinamento canonico nel loro venire a contatto con il diritto degli stati. Per gli ordinamenti civili il grado di riconoscibilità di un ente come « della Chiesa » e la riferibilità della sua attività alla struttura ecclesiastica è un fatto di primaria importanza. Ma un'ecclesiasticità di questo tipo può venire individuata anche nei rapporti intercanonistici, facendosi particolarmente rilevante, ad esempio, agli effetti patrimoniali. V. più ampiamente, su questo punto, A.M. PUNZI NICOLÒ, *Gli enti nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 67-110.

rante a quella semplice *agnitio* che è presupposto perché si abbia la *laudatio* o la *commendatio* dell'ente, l'elemento formale per una tale identificazione non manca. Laddove, viceversa, questo elemento sia assente, non si può che guardare ai fini sostanziali dell'ente, per stabilire se ci si trova di fronte ad una *consociatio in Ecclesia*. Ed è appena il caso di avvertire che, in tal caso, la valutazione del diritto dello Stato e quella del diritto canonico possono non coincidere<sup>(9)</sup>.

3. *Dinamiche interne. L'adesione e l'esclusione degli associati. Il ruolo dell'autorità ecclesiastica. La formazione della volontà nell'ente associativo.*

E veniamo ora al tema centrale, che mi sono proposta: le dinamiche interne e le proiezioni esterne del fenomeno associativo nella Chiesa. L'argomento è così ampio e offre spunti così vari, che non è possibile affrontarlo *ex professo* in modo sistematico. Mi limiterò, pertanto, come ho già avvertito, a porre alcuni problemi, molti dei quali si prospettano, per ora, solo in linea teorica, ma che è verosimile che in futuro acquistino concreta rilevanza. Induce a questa convinzione l'esperienza del diritto civile, infinitamente più familiare con questo tipo di problemi e la cui evoluzione in materia ci può fornire, da un lato, utili suggerimenti, mentre, di converso, mette in risalto quei casi in cui la insopprimibile « alterità » dell'ordinamento canonico impedisce di adottare soluzioni semplicemente trasposte dalla scienza giuridica secolare.

Un primo punto, primo anche logicamente, attiene al momento dell'adesione dei membri ad una associazione (che supponiamo già costituita) e — per evidente corrispondenza di argomenti — alla loro eventuale uscita o esclusione.

La dottrina privatistica italiana nota che, come l'associazione stessa è un contratto (e precisamente un contratto plurilaterale con comunione di scopo), così è un contratto anche l'adesione del sin-

(9) Per gli aspetti canonistici cfr. L. MARTINEZ SISTACH, *Las asociaciones de fieles*, Barcelona, 1986, pp. 126-130; L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, Milano, 1991, pp. 136-138. Accennano al problema, nell'ambito del diritto ecclesiastico italiano, C. MIRABELLI, *Associazioni di fedeli*, in *Amministrazione e rappresentanza negli enti diversi dalle società* (Atti del Convegno per il 40° anno della Scuola del Notariato A. Anselmi di Roma), Milano, 1990, pp. 331-338; C. CAR-  
DIA, *Stato e confessioni religiose*, Bologna, 1988, pp. 231-232.

golo, che si aggrega in un secondo momento. Su questa linea di pensiero, l'esclusione dell'associato è stata vista come risoluzione del rapporto contrattuale <sup>(10)</sup>.

Se ora ci domandiamo quanto questa impostazione possa effettivamente spiegare la disciplina attuale delle associazioni canoniche, dobbiamo confrontarci innanzi tutto con un problema di linguaggio. Le espressioni *receptio* e *dimissio* che identificano, nelle *Normae communes de consociationibus*, le fattispecie prima accennate, non sembrano, in effetti, adattarsi a una dinamica contrattuale, apparendo, al contrario, di tono marcatamente pubblicistico-gerarchico. Malgrado la loro collocazione, sembrerebbe corretto riferire queste disposizioni sui membri *recepti* o *dimissi* (can. 306, 307, 308 c.i.c.) solo alle associazioni pubbliche di fedeli. A meno che, naturalmente, non si voglia riconoscere che anche alle associazioni c.d. private soggiace, di fatto, una realtà pubblicistico-istituzionale più marcata di quanto oggi comunemente si pensi.

Ciò detto, non ritengo, tuttavia, che si debbano trarre conseguenze troppo stringenti dal linguaggio del *codex*, che si rivela, per la verità, largamente impreciso in molti punti. Ci si può porre, invece, il problema se il giudice ecclesiastico possa essere investito dell'interesse dell'associato a non essere escluso dall'associazione (problema che mi sembra da risolvere in senso positivo) e quale possa essere il contenuto della sua valutazione e della sua decisione. Infatti, il giudice ordinario italiano riconosce, nella valutazione di una delibera di esclusione, di poter solo valutare se i fatti attribuiti all'associato rivestano, come vuole la legge, « non scarsa importanza », ma di non poter sindacare l'opportunità della deliberazione stessa, in quanto atto di autonomia contrattuale. È innegabile, però, che questa soluzione non può essere esportata *sic et simpliciter* in campo canonistico.

Se infatti prendiamo il caso di un'associazione privata, l'unica per cui si potrebbe parlare di « autonomia » (mi convince meno, nel nostro caso, l'attributo « contrattuale ») non credo che il giudice ecclesiastico potrebbe arrestarsi e non sindacare l'opportunità della esclusione. Il giudice nella Chiesa è coordinato alla restaurazione della giustizia violata più strettamente del giudice civile e il

<sup>(10)</sup> M.V. DE GIORGI, *Persone giuridiche, associazioni e fondazioni*, in *Trattato di diritto privato* (dir. da P. Rescigno), 2, Torino, 1982, p. 217 ss.; F. GALGANO, *Le associazioni*, cit., pp. 15-23.

potere che egli esercita, distinto sul piano della distribuzione delle funzioni, è comunque — in origine — unitario e derivante da quella *sacra potestas* che è al tempo stesso giudiziaria ed amministrativa. E del resto il can. 308, richiedendo una « giusta causa » per la *dimissio*, dà implicitamente all'autorità il potere di valutarne la « giustizia ».

Più chiara è la situazione dove si tratti di una *consociatio publica*. Per questa ipotesi, il can. 316 § 2 attribuisce agli associati che abbiano subito un provvedimento di esclusione il diritto di ricorrere all'autorità competente. La controversia che si dovesse eventualmente instaurare dopo un tale ricorso, andrebbe pertanto conosciuta dal giudice ecclesiastico amministrativo.

Alcuni problemi interessanti si possono prospettare in materia di amministrazione dei beni delle associazioni e, in particolare, delle associazioni private « *uti personae iuridicae non constitutae* ».

Il can. 310, che disciplina, sommariamente, questo aspetto patrimoniale, ha un contenuto — a mio modo di vedere — piuttosto contraddittorio, almeno nel senso che oscilla tra il riconoscimento della insopprimibile unitarietà del gruppo (il *coniunctim* del cpv.) e un certo irrigidimento concettuale sul punto della « non-personalità » dell'associazione (il riferimento ai fedeli associati, da considerarsi *uti singuli*). Credo che in ogni caso si debba riaffermare che l'assenza di personalità giuridica non costituisce ostacolo a che il gruppo, nel suo insieme, si colleghi con i beni dell'associazione (il fondo comune), si obblighi e risponda per mezzo di questo, li amministri e li utilizzi. Questo, a mio parere, significa l'avverbio « *coniunctim* » del can. 310. Nessun consociato, come singolo, è dominus dei beni dell'associazione, ma solo *condominus* e *compossessor*, in quanto e fino a quando continui a farne parte. Il suo rapporto, dunque, non è con una frazione del patrimonio, come nel caso del proprietario di una quota *pro indiviso*, ma con la totalità dei beni nel suo complesso, poggiando sul presupposto di essere membro di un gruppo.

Se questo è vero, allora non può non apparire stridente la seconda parte del canone, che indica i mezzi concreti (« *per mandatarium seu procuratorem* ») con cui si possono esercitare i diritti e adempiere le obbligazioni, riferibili all'associazione non personificata. La configurazione di un rapporto di mandato in senso tecnico presupporrebbe infatti l'individuazione di un soggetto mandante, mentre in questo caso — ponendo come centro di imputazione di

diritti e obblighi il gruppo non personificato — sembra più esatto ipotizzare una persona fisica che funge da strumento di esteriorizzazione della volontà e dell'interesse del gruppo <sup>(11)</sup>.

Un altro profilo interessante, sempre in materia di patrimonio delle associazioni private, può derivare dalla disposizione del can. 325 § 2, « eadem subest loci Ordinarii auctoritati ad normam can.1301, quod attinet ad administrationem erogationemque bonorum, quae ipsi ad pias causas donata aut relicta sint ». Il can.1301, a sua volta, qualifica l'Ordinario come esecutore di tutte le pie volontà, sia *inter vivos* che *mortis causa*.

Ci si può porre, allora, il problema di quale sarebbe la soluzione giuridica da accogliere, ove si manifestasse un contrasto tra la volontà del vescovo e quella dei dirigenti dell'associazione sull'accettazione (o, viceversa, sul rifiuto) di una eredità o di una donazione, che vedesse come beneficiaria la *consociatio* privata. Il problema si è effettivamente presentato, nella pratica, ma riguardo ad una parrocchia (cioè, ad un ente di struttura) in disaccordo col vescovo locale sull'accettare o meno un legato, proveniente da un fedele, la cui condotta di vita era tale da gettare ombre molto cupe sulla provenienza del suo denaro. Nulla esclude, tuttavia, che un caso analogo possa riguardare un'associazione. La norma del *codex*, va detto, parla di amministrazione ed erogazione di beni, non specificamente di accettazione o rifiuto, ma a mio parere il dettato del can.325 abbraccia anche questa ipotesi e costituisce uno di quegli esempi della persistente « ecclesiasticità » fondamentale dei beni delle associazioni, anche private.

Un aspetto rilevante delle dinamiche interne degli enti associativi è naturalmente nella formazione della volontà dell'ente, sia attraverso le deliberazioni degli organi direttivi, sia anteriormente, nella elezione alle varie cariche dei *moderatores*. Credo che si debba dire che il rapporto elettori-eletti è diverso nelle associazioni pubbliche e in quelle private, dacché è diverso, nei due tipi, il rapporto dei consociati con l'autorità. Ma al di là di questa notazione, è forse più interessante porre qualche specifico problema.

Nel can. 119, al n. 3, si stabilisce che per quanto concerne gli atti collegiali posti in essere dalla persona giuridica, vale comunque

<sup>(11)</sup> A.M. PUNZI NICOLÒ, *Il regime patrimoniale delle associazioni tra ecclesiasticità e non ecclesiasticità dei beni*, in *Das konsociative Element in der Kirche. Akten des VI Internationalen Kongresses für Kanonisches Recht*, St. Ottilien, 1989, pp. 589-590.

l'antico e illustre principio « quod omnes uti singulos tangit, ab omnibus probari debet ». La *regula juris* è ripresa, dal *codex*, a proposito delle persone giuridiche, e quindi per le associazioni pubbliche e per quelle private personificate.

Ora domandiamoci: si può estendere la cogenza di questo principio alle associazioni non personificate? Nel diritto privato italiano, l'ho già premesso, si tende ad avvicinare in modo molto accentuato la posizione delle associazioni persone giuridiche a quelle non riconosciute e quindi un simile principio, se esistesse, verrebbe probabilmente esteso a tutte le associazioni. E in diritto canonico?

Pongo il problema, perché non sono infrequenti casi in cui associazioni non riconosciute procedono alla modifica dei loro statuti proprio su punti qualificanti e involgenti posizioni personalissime, e operano queste modifiche a maggioranza. La posizione delle minoranze appariva, almeno sotto il precedente *codex*, così sprovvista di tutela che talvolta esse ricercavano la difesa dei loro interessi davanti ai tribunali civili.

Un caso interessante, che condusse, dopo una lunga serie di pronunce, ad una sentenza della Cassazione del 1977, poneva il problema di una associazione religiosa di fatto (una *associatio mere laudata*) che, ad un certo momento della sua esistenza, formula un nuovo statuto (che viene approvato dall'autorità ecclesiastica) in cui si sancisce — in sostanza — la trasformazione del sodalizio da istituto secolare (non riconosciuto) a istituto religioso (sempre non riconosciuto). Questa modifica dello statuto viene sancita a maggioranza, con la ferma opposizione di alcune delle originarie consociate, che ritengono — non del tutto infondatamente — che il passaggio ad un ente in cui, fra l'altro, si assume l'abito religioso, configuri la creazione di un'associazione diversa e non corrispondente al carisma originario del gruppo<sup>(12)</sup>. Per quale motivo questo conflitto di interessi, del tutto canonistico, abbia investito i tribunali dello Stato, sarebbe lungo a spiegarsi (c'era, in effetti, in questo tentativo una non piccola dose di cavillosità), ma il vero è che l'ordinamento canonico non sembrava offrire alcuna tutela a chi non aveva approvato delle innovazioni statutarie, che pure lo toccavano profondamente *uti singulus*. Cosa succederebbe, oggi, nel vigore dell'attuale *codex*, in un caso analogo? È un interrogativo non privo di interesse.

(12) Cass. 7 marzo 1977, n. 923, in *Giust. civ.*, XXVIII, 2, 1978, pp. 365-376, con nota di I. VECCHIO CAIRONE.

4. *Proiezioni esterne. La rappresentanza delle associazioni e dei comitati. Spunti problematici e soluzioni giurisprudenziali. Rilievi critici.*

Credo che sia ormai opportuno cercare di affrontare gli aspetti attinenti ai modi in cui gli enti associativi si proiettano all'esterno, sia pure toccando solo pochi punti di quella che sarebbe una tematica molto vasta.

Sarebbe interessante, infatti, interrogarci sulla eventuale responsabilità da fatto illecito del rappresentante dell'associazione, in assenza di una piena considerazione organicistica delle associazioni personificate, che rende più difficile identificare l'ente con colui che lo proietta all'esterno.

E si potrebbe anche cercare di trasporre in campo canonistico alcuni risultati di una lunga elaborazione della giurisprudenza italiana, che si è posta più di una volta il problema della eventuale difesa in giudizio del buon nome di un'associazione. Si può parlare, e in che senso, del buon nome di un ente? e lo si può tutelare *ex can.* 220 e 221?

Ma ritengo preferibile privilegiare un profilo più strettamente processuale, sempre in materia di rappresentanza delle associazioni.

Vorrei prendere come spunto per alcune riflessioni in questa materia un Decreto della Segnatura del novembre 1987, che affronta il problema della legittimazione processuale di un gruppo di fedeli riunito in un comitato, una formazione associativa certamente non riconosciuta, non persona giuridica e, in definitiva, neppure *consociatio christifidelium* in senso stretto, rivestendo appunto la qualità, tipica dei comitati, di sorgere *ad tempus*, per un fine definito e connessa al realizzarsi di questo.

Il Decreto era stato preceduto, pochi mesi prima, da una Risposta della Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del c.i.c., risposta che aveva ad oggetto proprio la capacità di proporre ricorso gerarchico da parte del comitato stesso. Tanto la Risposta autentica come il Decreto sono stati oggetto di analisi e di commento da parte della dottrina e non credo utile, qui, tornare ad esporre la *species facti* e aderire o obiettare, nel merito, alla soluzione giurisprudenziale<sup>(13)</sup>.

---

(13) PONTIFICIA COMMISSIO CODICI CANONICI AUTHENTICI INTERPRETANDO, *Responsio* 20 giugno 1987, in AA, LXXX (1988), 1818; SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Decreto* 21 novembre 1987, in *Ius Eccl.* I, 1, 1989, p. 197 ss. In dottrina v. tra altri P.A. BONNET, *Responsa Pontificiae Commissionis*, in *Per.de re*

Vorrei piuttosto fare qualche osservazione sulle motivazioni per cui la Segnatura ha negato al « Comité pour sauver l'Eglise paroissiale de ... » la capacità processuale e sugli strumenti concettuali che ha usato per disconoscerne l'interesse ad agire.

La *Sectio Altera*, sulla scia peraltro della *Responsio* del giugno 1987, si sofferma sul rapporto capacità processuale-capacità di agire, espresso anche come *legitimatío ad processum-legitimatío ad causam*. Possiamo osservare subito che questa impalcatura teorica, di sapore spiccatamente chiovendiano, è oggi tutt'altro che indiscussa e, comunque, è tutt'altro che attuale.

Mi sembra calzante, infatti, la critica del Satta, per cui « la distinzione è frutto di un malinteso, perché, essendo la parte il soggetto concreto del processo, la capacità di essere parte non può identificarsi che con la capacità di stare in giudizio ». La *legitimatío ad causam*, in definitiva, dimostra l'interesse del soggetto ed è tutt'uno con l'azione <sup>(14)</sup>.

Ma lascia più perplessi, e questa volta sul piano della effettiva tutela delle posizioni dei fedeli, il passaggio del Decreto della Segnatura in cui si richiede che l'interesse del ricorrente, per fornire « un fondamento giuridico di legittimazione attiva » debba essere « personale, diretto, attuale e tutelato, almeno indirettamente, dalla legge ». Qui è ancor più palese un attaccamento eccessivo ad una impostazione di diritto amministrativo di vecchio tipo, oggi del tutto superata, e che — per quanto riguarda l'Italia — non viene più acriticamente adottata né dalla giurisprudenza, né dalla dottrina <sup>(15)</sup>.

E, in effetti, non pochi elementi, di carattere politico e sociale, prima che giuridico, hanno condotto la scienza del diritto amministrativo a superare questa tradizionale esigenza di un interesse « personale, diretto e attuale ». Ma a ben guardare, una delle realtà giuridiche che hanno fatto sentire più intensamente la insufficienza di ta-

---

*mor.can.lit.*, 78 (1988), pp. 261-268; B. GANGOTTI, *De iure standi in iudicio amministrativo hierarchico et in Altera Sectione Signaturae Apostolicae laicorum paroecialium contra decretum episcopi*, in *Angelicum*, 65 (1988), p. 392 ss.

Cfr. anche su questo argomenti J. LLOBELL, *Associazioni non riconosciute e funzione giudiziaria*, in *Das konsoziative Element*, cit., pp. 345-355; P. MONETA, *I soggetti nel giudizio amministrativo ecclesiastico*, in AA.VV., *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano, 1991, p. 56 ss.

<sup>(14)</sup> S. SATTA-C. PUNZI, *Diritto processuale civile* (11<sup>a</sup> ed.), Padova, 1992, pp. 110-112.

<sup>(15)</sup> S. CASSESE, *Le basi del diritto amministrativo*, Torino, p. 333 ss.

le impostazione è proprio l'esperienza degli interessi collettivi e della loro esigenza di tutela. E si intende qui per interesse collettivo, sulla scia della più attenta e recente dottrina pubblicistica e processualistica, l'esistenza di una relazione fra interessi di uguale contenuto, facenti capo a soggetti diversi, organizzati per il raggiungimento di un medesimo fine. La qualifica « collettivo » esprime appunto una certa relazione tra interessi di natura individuale, non confliggenti, ma solidali, congiunti e organizzati per il soddisfacimento della pretesa comune <sup>(16)</sup>.

E questo non significa affatto, si badi, che l'interesse collettivo sia una semplice somma di interessi individuali, la valenza collettiva di una situazione giuridica incide sul suo contenuto e sul suo esercizio, e l'interesse « collettivo » è tale perché è fatto proprio da un insieme di persone consapevoli dell'esistenza di una dimensione diversa, super-individuale.

Un'altra caratteristica viene richiesta dalla dottrina perché si possa parlare di interesse collettivo ed è l'esistenza di una qualche organizzazione, una disciplina delle volontà e delle iniziative dirette al conseguimento dello scopo comune. Questo elemento dell'organizzazione permette che l'interesse di tipo collettivo venga dedotto in giudizio in modo unitario e che non sia necessaria la presenza di tutti i singoli titolari delle posizioni sostanziali tra loro correlate, anche se poi la decisione li riguarderà tutti <sup>(17)</sup>.

Un discorso diverso si deve invece condurre per altre situazioni giuridiche, la cui esigenza di tutela è socialmente sentita in modo crescente. Mi riferisco ai c.d. interessi diffusi. L'elemento essenziale che li distingue da quelli collettivi è l'assenza di una organizzazione, anche informale. Negli interessi diffusi, siamo ancora ad uno stadio fluido del processo di aggregazione degli interessi, le posizioni dei singoli sono di uguale contenuto e dirette anche verso il medesimo bene, ma non sufficientemente organizzate per assumere rilievo come elementi di un interesse più vasto <sup>(18)</sup>.

---

<sup>(16)</sup> A. CORASANITI, *La tutela degli interessi diffusi davanti al giudice ordinario*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, pp. 181-204; AA.VV., *Le azioni a tutela di interessi collettivi*, Atti del convegno di Pavia (giugno 1974), Padova, 1976, M.S. GIANNINI, *La tutela degli interessi collettivi nei procedimenti amministrativi*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, p. 560 ss.; E. GRASSO, *Gli interessi della collettività e l'azione collettiva*, in *Riv. dir. proc.*, 1983, pp. 24-53; N. TROCKER, voce *Interessi collettivi e diffusi*, in *Enc. giur.*, XVII, Roma, 1989.

<sup>(17)</sup> V. VIGORITI, *Interessi collettivi e processo. La legittimazione ad agire*, Milano, 1979, p. 19 ss., p. 252 ss. e *passim*.

<sup>(18)</sup> Oltre gli autori citati alle note precedenti, cfr. S. PIRAINO, *L'interesse diffuso nella tematica degli interessi giuridicamente protetti*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, pp. 202-222; V. DENTI, voce *Interessi diffusi*, in *N.ssmo Dig. it.*, Appendice, pp. 305 ss.

Deriva da questo elemento una diversa situazione processuale. Gli interessi diffusi sono azionabili solo a titolo individuale e nessuno — dove non si realizzi un litisconsorzio — può pretendere di agire per l'interesse comune.

Ora, tornando ai rapporti tra i soggetti dell'universo canonistico e alla decisione della *Sectio Altera* della Segnatura da cui abbiamo preso l'avvio, sorprende che, in un momento dell'evoluzione del diritto della Chiesa in cui si è anche troppo sensibili a schemi e categorie del diritto secolare, si trascurino le grandi possibilità offerte da questi strumenti concettuali, con cui la *scientia legum* affronta le emergenti richieste di giustizia provenienti dai cittadini negli ordinamenti statuali contemporanei.

Non dovrebbe quella solidarietà, che si assume propria della *communitas fidelium*, invitare (di più, obbligare) i giudici e gli interpreti autentici della Chiesa ad aprirsi ad una tutela nuova e sostanziale nei confronti di quegli interessi, che — per essere tipicamente ecclesiali — sono, meno di altri, suscettibili di essere descritti come « personali e diretti »?

Si ha invece l'impressione che il Supremo Tribunale amministrativo abbia seguito un orientamento restrittivo e abbia, anzi, considerato l'interesse legittimo fatto valere dal comitato non come un interesse collettivo, ma come una mera espressione di interessi diffusi.

Io credo invece che si debba operare, coerentemente, una scelta di fondo. O si mantiene valido il principio per cui gli interessi ecclesiali dei fedeli vengono eminentemente rappresentati dai titolari della *potestas sacra*, e allora il suggerimento che si avanza nel Decreto, di promuovere una *petitio gratiae*, è perfettamente congruo ed anzi, rappresenta una via obbligata. Oppure si ritiene che vada privilegiata la scelta della *Regimini Ecclesiae universae* e del *codex*, cioè di dar spazio alla realizzazione dei diritti dei fedeli anche attraverso un conflitto giudiziario, e in questo caso gli strumenti concettuali dei giudici canonici si devono forse affinare, svecchiare, farsi più rigorosi e — al contempo — più aperti.

Non è certo una piccola pretesa, questa, e si può trovare il coraggio di avanzarla, solo nella convinzione che l'elemento giuridico nella Chiesa è (o può essere) una struttura di giustizia, e quindi di bene, e non una sovrastruttura di ingombrante e soffocante formalismo.